

***Responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti di imballaggio
e norme sulla concorrenza e sul libero mercato***

Alessandra Bianco

“I regimi di responsabilità del produttore istituiti per legge hanno dato origine a tendenze monopolistiche”: in siffatti termini si esprime la Commissione Europea in una Comunicazione del maggio dello scorso anno (*“Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti”*, Bruxelles 27 maggio 2003, COM (2003) 301 definitivo), dove propone a tutti gli “stakeholders europei” l’apertura di un dibattito sull’efficienza ed efficacia dei sistemi di restituzione, raccolta e recupero dei rifiuti così strutturati.

La Commissione ritiene sia necessario valutare attentamente il possibile impatto sulla concorrenza e sul libero mercato che questi approcci sistemici determinano.

Dall’analisi della normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti di imballaggi (Direttiva 94/62/CE, modificata dalla Dir. 2004/12/CE, e D.Lgs. 22/97), indiscussa appare l’applicazione dei principi della libera concorrenza nel campo di tali rifiuti riciclabili.

La relativa legislazione vigente sembrerebbe pertanto riconoscere *pari dignità e grado* alla tutela dell’ambiente ed al *corretto funzionamento del mercato interno*.

Da una più attenta lettura delle norme e sulla base di quanto disposto nei *“considerando di apertura”* delle citate Direttive”, si ricava che tali regole, al fine di realizzare un adeguato livello di tutela ambientale (basato su parametri indicati nelle stesse Direttive), in presenza di determinate **condizioni previste** esplicitamente **dal Trattato**, possono essere sacrificate.

Le stesse Direttive, prevedono altresì la possibilità per gli Stati Membri che dispongono di adeguate capacità di riciclaggio e recupero di **oltrepassare gli obiettivi massimi** stabiliti, **al fine di conseguire dei più elevati livelli di tutela ambientale**, ma purché tali misure non realizzino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati Membri si conformino a quanto stabilito dalla Direttiva. Tale norma alla luce di quanto stabilito negli anzidetti *“considerando”* va letta nel senso di ritenere che, per realizzare dei livelli di tutela ambientale contenuti entro i limiti delle percentuali massime stabiliti per gli obiettivi di riciclaggio e recupero, è possibile disapplicare le regole del Trattato in materia di concorrenza. Ma ciò può avvenire solo nel rispetto delle ipotesi derogatorie dallo stesso espressamente previste e mai quando uno Stato Membro travalichi tali obiettivi. Solo in questa seconda ipotesi i due interessi assumono la medesima rilevanza e pertanto vanno accuratamente temperati. *Non in ogni caso quindi, le norme sulla concorrenza vanno sacrificate per la tutela dell’ambiente, ma solo per raggiungere e garantire quella tutela necessaria individuata dalla legge nel conseguimento del limite massimo imposto dagli obiettivi. Qualora uno Stato Membro voglia superare questo limite, la disciplina comunitaria sulla concorrenza non può venire ulteriormente contratta, ma va rispettata ed applicata per quella parte di obiettivi di recupero e riciclaggio non richiesti, che*

conseguono una tutela ambientale maggiore rispetto a quella dovuta, che non giustifica la compressione dei meccanismi di funzionamento del libero mercato.

Ma come anticipato, ***l'applicazione delle regole sulla concorrenza*** si può ritenere ***derogabile*** solo in presenza di esplicite ***norme del Trattato*** che lo permettono.

L'art. 86, comma II del Trattato, dispone che ***le imprese incaricate della gestione dei servizi d'interesse economico generale*** sono sottoposte alle norme del Trattato, in particolare alle regole sulla concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, alla specifica missione loro affidata. E le imprese che si occupano dei sistemi di restituzione, raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio rientrano senza dubbio in questa categoria, in quanto concessionarie ex lege di un pubblico servizio che non può correttamente realizzarsi se non sottraendosi al campo di applicazione soggettivo delle norme del Trattato previste a tutela del libero mercato.

Nota: Per un approfondimento della stessa tematica, rinvio al mio contributo: "Responsabilità del produttore della gestione dei rifiuti di imballaggio e norme sulla concorrenza e sul libero mercato", in corso di pubblicazione su Ambiente, IPSOA, 2004.